



Ministero delle Attività Produttive

Il Ministro

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, relative a specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini delle determinazioni del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive, nonché, limitatamente al settore "turismo", proposte relative ad ulteriori attività ammissibili rispetto a quelle individuate dalle direttive medesime;

Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie speciali, le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la regione stessa per gli interventi della legge n. 488/1992;

Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale 3 luglio 2000 che prevede, per i soli settori "industria" e "turismo" la formazione di due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25.822.844,95 euro e di

quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento (“grandi progetti”), stabilendo che alla copertura delle stesse sia destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro delle attività produttive, tenuto conto dell’ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime;

Ritenuto di destinare, secondo il medesimo criterio del 2002, alla copertura delle richiamate graduatorie dei “grandi progetti” dei settori “industria” e “turismo” rispettivamente il 14% e l’8% delle relative risorse finanziarie disponibili;

Visto l’art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che prevede modalità semplificate per l’accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni della legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive d’intesa con la Conferenza Stato-regioni del 21 novembre 2002, concernente le suddette modalità semplificate per le imprese artigiane, che prevede l’emanazione di una specifica circolare per la fissazione, tra l’altro, di eventuali limiti all’ammissibilità delle spese, la definizione della modulistica e della documentazione per la presentazione delle domande e dei criteri per la determinazione degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie;

Visto l’art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha esteso le agevolazioni del “settore commercio” della legge n. 488/1992 a nuovi soggetti e tipologie di intervento, le cui modalità di attuazione sono in corso di definizione con specifiche direttive del Ministro delle attività produttive e saranno oggetto di una successiva circolare esplicativa;

Ritenuto necessario, onde consentire una rapida attuazione degli interventi di cui si tratta, fissare termini differenziati entro i quali le regioni e le province autonome possano formulare le proprie richiamate proposte valide per le domande dei bandi del 2003 dei settori “industria”, “turismo” e “commercio”, nonché di quello delle imprese artigiane di cui all’art. 14, comma 1 della citata legge n. 57/2001, al fine di tenere tempestivamente conto dei differenti tempi di definizione delle relative richiamate normative;

Visto il proprio decreto del 3 luglio 2003 con il quale vengono individuate le risorse finanziarie disponibili per i bandi della legge n. 488/1992 per il 2003;

Considerato che la predetta legge n. 57/2001 prevede, ai fini dell’attuazione delle modalità semplificate per l’accesso delle imprese artigiane agli interventi della legge n. 488/1992, che il Ministro delle attività produttive determini, con proprio decreto, una quota delle risorse annualmente disposte in favore della stessa legge n. 488/1992;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 9 maggio 2003 con la quale sono stati fissati i criteri di riparto su base regionale delle suddette risorse finanziarie;

Ritenuto opportuno rappresentare, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, il riparto delle risorse finanziarie tra i settori “industria”, “turismo” e “commercio” e, nell’ambito del settore “industria”, quello relativo al bando riservato alle imprese artigiane, al fine di consentire la formulazione delle relative separate proposte:

DECRETA

Articolo unico

1. In relazione ai bandi del 2003 dei settori “industria”, “turismo” e “commercio” in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, il termine ultimo per l’indicazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità ed i relativi punteggi, nonché, per il solo settore “turismo”, le ulteriori attività ammissibili, previste dalle direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000 è fissato come segue:

- a) per i bandi dei settori “industria” e “turismo”: al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto;
- b) per il bando concernente le modalità semplificate per le imprese artigiane di cui all’art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57: al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare esplicativa prevista dal decreto del Ministro delle attività produttive del 21 novembre 2002;
- c) per il bando del settore “commercio”: al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare esplicativa concernente l’estensione delle agevolazioni della legge 488/92 agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Ai fini del computo dei suddetti periodi, non si tiene conto degli eventuali giorni del mese di agosto.

2. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1 provvederanno ad individuare le misure percentuali delle risorse da riservare alle graduatorie speciali tenuto anche conto del piano di riparto delle risorse complessivamente disponibili per il 2003 riportato negli allegati al presente decreto.

3. Per la determinazione del riparto di cui al comma 2, alle graduatorie relative alle modalità semplificate per le imprese artigiane sono destinate risorse finanziarie in misura pari al 10% di quelle assegnate al settore “industria” con D.M. del 3 luglio 2003 ed alle graduatorie dei “grandi progetti” relative ai settori “industria” e “turismo” sono destinate risorse finanziarie in misura pari, rispettivamente, al 14% ed all’8% di quelle individuate per gli stessi settori con il medesimo citato decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

IL MINISTRO
(firmato Marzano)

Allegato 1

Piano di assegnazione delle risorse finanziarie della legge n. 488/1992 per il bando ordinario “industria” dell’anno 2003 (importi in milioni di euro).

1. Risorse disponibili per i settori “industria”, “turismo” e “commercio”: **1.764,4** (D.M. 3.7.2003), da assegnare per l’85% alle regioni dell’obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 9 maggio 2003)
2. Risorse assegnate al settore “industria” (70% di quelle totali): **1.235,080**, di cui **123,508** (10%) riservate al bando per le imprese artigiane (art. 14 della legge n. 57/2001 e D.M. 21.11.2002), così suddivise:
 - a) 85% per le regioni dell’obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: **1.049,818**, di cui **104,982** per il bando per le imprese artigiane
 - b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: **185,262**, di cui **18,526** per il bando per le imprese artigiane
3. di cui risorse disponibili per le graduatorie dei “grandi progetti”:
 - a) per le regioni dell’obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): **132,277** (14% di 944,836, disponibili per il bando ordinario)
 - b) per le regioni e province autonome del centro-nord: **23,343** (14% di 166,736 disponibili per il bando ordinario)

Regione	%	Bando ordinario	Bando artigiani
Campania	23,92	194,364	25,112
Puglia	16,40	133,260	17,217
Basilicata	4,45	36,159	4,672
Calabria	12,33	100,189	12,944
Sicilia	24,00	195,014	25,196
Sardegna	12,00	97,507	12,598
Abruzzo	4,31	35,021	4,525
Molise	2,59	21,045	2,719
Totale aree obiettivo 1	100,0	812,559	104,982
Piemonte	18,57	26,628	3,440
Valle d’Aosta	0,63	0,903	0,117
Provincia autonoma di Bolzano	1,09	1,563	0,202
Provincia autonoma di Trento	0,54	0,774	0,100
Friuli Venezia Giulia	3,07	4,402	0,569
Veneto	10,18	14,597	1,886
Liguria	8,96	12,848	1,660
Lombardia	10,53	15,099	1,951
Toscana	14,45	20,720	2,677
Emilia Romagna	3,24	4,646	0,600
Marche	4,45	6,381	0,824
Umbria	5,63	8,073	1,043
Lazio	18,66	26,757	3,457
Totale altre aree depresse	100,0	143,393	18,526
Graduatoria “grandi progetti” obiettivo 1		132,277	
Graduatoria “grandi progetti” restanti aree depresse		23,343	

Allegato 2

Piano di assegnazione delle risorse finanziarie della legge n. 488/1992 per il bando “turismo” dell’anno 2003 (importi in milioni di euro).

1. Risorse disponibili per i settori “industria”, “turismo” e “commercio”: **1.764,4** (D.M. 3.7.2003), da assegnare per l’85% alle regioni dell’obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 9 maggio 2003)
2. Risorse assegnate al settore “turismo” (25% di quelle totali): **441,100**, così suddivise:
 - a) 85% per le regioni dell’obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: **374,935**
 - b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: **66,165**
3. di cui risorse disponibili per le graduatorie dei “grandi progetti”:
 - a) per le regioni dell’obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): **29,995** (8% delle risorse disponibili)
 - b) per le regioni e province autonome del centro-nord: **5,293** (8% delle risorse disponibili).

Regione	%	risorse
Campania	23,92	82,510
Puglia	16,40	56,570
Basilicata	4,45	15,350
Calabria	12,33	42,531
Sicilia	24,00	82,786
Sardegna	12,00	41,393
Abruzzo	4,31	14,867
Molise	2,59	8,934
Totale aree obiettivo 1	100,0	344,940
Piemonte	18,57	11,304
Valle d’Aosta	0,63	0,383
Provincia autonoma di Bolzano	1,09	0,664
Provincia autonoma di Trento	0,54	0,329
Friuli Venezia Giulia	3,07	1,869
Veneto	10,18	6,197
Liguria	8,96	5,454
Lombardia	10,53	6,410
Toscana	14,45	8,796
Emilia Romagna	3,24	1,972
Marche	4,45	2,709
Umbria	5,63	3,427
Lazio	18,66	11,359
Totale altre aree depresse	100,00	60,872

Graduatoria “grandi progetti” obiettivo 1	29,995
Graduatoria “grandi progetti” restanti aree depresse	5,293

Allegato 3

Piano di assegnazione delle risorse finanziarie della legge n. 488/1992 per il bando “commercio” dell’anno 2003 (importi in milioni di euro).

1. Risorse disponibili per i settori “industria”, “turismo” e “commercio”: **1.764,4** (D.M. 3.7.2003), da assegnare per l’85% alle regioni dell’obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 9 maggio 2003)
2. Risorse assegnate al settore “commercio” (5% di quelle totali): **88,220**, così suddivise:
 - a) 85% per le regioni dell’obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: **74,987**
 - b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: **13,233**

Regione	%	Risorse
Campania	23,92	17,937
Puglia	16,40	12,298
Basilicata	4,45	3,337
Calabria	12,33	9,246
Sicilia	24,00	17,997
Sardegna	12,00	8,998
Abruzzo	4,31	3,232
Molise	2,59	1,942
Totale aree obiettivo 1	100,0	74,987
Piemonte	18,57	2,457
Valle d’Aosta	0,63	0,083
Provincia autonoma di Bolzano	1,09	0,144
Provincia autonoma di Trento	0,54	0,071
Friuli Venezia Giulia	3,07	0,406
Veneto	10,18	1,347
Liguria	8,96	1,186
Lombardia	10,53	1,393
Toscana	14,45	1,912
Emilia Romagna	3,24	0,429
Marche	4,45	0,589
Umbria	5,63	0,745
Lazio	18,66	2,469
Totale altre aree depresse	100,00	13,233